



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 23/19 e n. 24/19

Dec. n. 26/19

Il giorno 12 novembre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art. 76.1* R.d.G., l'11 ottobre 2019, nei confronti di:

G. D., nato ad Ancona il 4.12.2001, tesserato e licenziato F.M.I. 2019 con il M.C. "NUOVO MOTO CLUB RENZO PASOLINI", con tessera n. 19004567 e licenza n. R03224 Velocità;

incolpato di:

«violazione dell'art. 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia (applicabile ex art. 33 R.M.M.) e ciò in quanto, in data 6 ottobre 2019, presso il Motodromo di Vallelunga "Piero Taruffi" di Campagnano (RM), nel corso della

manifestazione denominata "Campionato Italiano Velocità – round 6°", al termine del warm up della classe SS300, il motociclo n° 44 (da lui condotto) veniva trovato con il sigillo n° 758504 chiaramente manomesso: in particolare la vite in plastica preposta alla trazione del filo appariva scaldata e forzata per permettere il minimo riavvolgimento del filo stesso e far apparire ad un controllo sommario la sigillatura regolare»;

nonché, a seguito della ulteriore segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art. 76.1 R.d.G.*, il 22 ottobre 2019, nei confronti di:

GIOVANNANGELO Marco, nato a Marino (RM) il 28.6.1986, tesserato F.M.I. 2019 con il M.C. "DSC RACING", con tessera n. 19028994; Team Manager del "*J. Angel Racing Team*";

Incolpato di:

«violazione dell'art. 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, in data 6 ottobre 2019, presso il Motodromo di Vallelunga "Piero Taruffi" di Campagnano (RM), nel corso della manifestazione denominata "Campionato Italiano Velocità – round 6°", al termine del warm up della classe SS300, il motociclo n° 44 condotto da G. D. - pilota del team "J. Angel Racing Team" del quale il GIOVANNANGELO è team manager - veniva trovato con il sigillo n° 758504 chiaramente manomesso: in particolare la vite in plastica preposta alla trazione del filo appariva scaldata e forzata per permettere il minimo riavvolgimento del filo stesso e far apparire ad un controllo sommario la sigillatura regolare.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 11 ottobre 2019 dalla Procura Federale nei confronti di G. D.;

- LETTI gli atti del fascicolo di ufficio, tra cui, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione del Campionato Italiano Velocità, round 6, del 6 ottobre 2019, presso il motodromo di Vallelunga "Piero Taruffi" di Campagnano di Roma, e gli ulteriori documenti ad essa allegati;

HA FISSATO – ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il 22.10.2019, disponendo, contestualmente, di darne avviso all’incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il 20 ottobre 2019, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà è stata esercitata dal predetto incolpato che, tramite il nominato avv. Federica Ferro, ha inoltrato memoria difensiva in data 18 ottobre 2019.

Successivamente, il G.S.N.,

- LETTA la predetta memoria difensiva, nonché la memoria pervenuta in pari data da parte del Marco GIOVANNANGELO, unitamente alla ulteriore segnalazione del P.F. del 22.10.2019 resa nei confronti di quest’ultimo;

- RILEVATA, allora, la necessità di procedere ad una valutazione complessiva della intera vicenda al fine di pervenire ad un’unica decisione per entrambi gli incolpati, attesa la evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti, ne disponeva la riunione;

di conseguenza,

HA FISSATO – sempre ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, R.d.G., la nuova data della decisione, disponendo, contestualmente, che ne fosse dato rituale avviso agli incolpati medesimi, ai fini della attività difensiva da svolgere entro il termine del 10 novembre 2019.

Sia l’incolpato Marco GIOVANNANGELO che l’incolpato D. G. non hanno fatto pervenire ulteriori memorie difensive rispetto a quanto in precedenza inoltrato e già acquisito agli atti del fascicolo.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati Marco GIOVANNANGELO e D. G. (verso quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 33 R.M.M.) e di cui ai capi di incolpazione, sono particolarmente gravi ed antisportive, non solo dal punto di vista disciplinare, riferendo esse di fatti ontologicamente riprovevoli sotto il profilo agonistico.

Tuttavia, nei confronti del solo D. G. le medesime contestazioni risultano mediate da quanto dedotto dall'altro incolpato, GIOVANNANGELO, *team manager* del primo, e di cui si dirà appresso.

In ogni caso, va rilevato che l'esame della documentazione allegata alla segnalazione della Procura Federale ha evidenziato che in data 6 ottobre 2019, in occasione del round 6 del Campionato Italiano Velocità (svoltosi a Campagnano di Roma, presso il motodromo di Vallelunga "Piero Taruffi"), al termine del *warm up* della classe SS300, il motociclo n. 44, condotto dal D.G., è stato rinvenuto con il sigillo (contrassegnato dal n. 758504) chiaramente manomesso; ovverosia, è emerso che la vite in plastica preposta alla trazione del filo si presentava scaldata e forzata per permettere il minimo riavvolgimento del filo stesso, in modo tale da far apparire come regolare la relativa sigillatura anche nella eventualità di un controllo anche sommario.

Tale ricostruzione, come detto, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e, comunque, dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, per cui, del loro contenuto non è dato dubitare.

Ciò posto, dette argomentazioni non risultano smentite da ulteriori acquisizioni probatorie, quantomeno nei confronti dell'incolpato GIOVANNANGELO.

Difatti, quest'ultimo, attraverso la memoria pervenute il 18.10.2019 ed acquisita agli atti, ha chiaramente ammesso di essere l'unico responsabile di

quanto contestatogli, deducendo di non aver vigilato in modo corretto – quale *team manager* - l'attività di preparazione e manutenzione dei motori della moto Yamaha R3 condotta dall'altro incolpato, il pilota D. G., attività che, per quanto demandata a terzi, era da ritenersi comunque a lui stesso riferibile. Il GIOVANNANGELO ha confermato, quindi, quanto era stato già evidenziato dal difensore del D. G. stesso nella memoria difensiva pervenuta in pari data, in ordine alla assoluta mancanza di responsabilità di quest'ultimo circa la avvenuta manomissione del sigillo n. 758504 della moto n. 44 con cui egli gareggiava nel C.I.V..

II. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'incolpato Marco GIOVANNANGELO ha senza dubbio violato l'art. 11 R.d.G., poiché, con il proprio comportamento, ha consentito che venissero compiuti atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. Di conseguenza, invece, per l'incolpato D. G. non si rinviene alcun elemento dal quale fare derivare la sua responsabilità per tali fatti, poiché – in virtù delle dichiarazioni del GIOVANNANGELO – questi deve considerarsi del tutto estraneo a quanto accaduto il 6 ottobre 2019 presso il motodromo di Vallelunga che ha ospitato il round 6 del C.I.V..

Tanto dedotto, in base alle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Marco GIOVANNANGELO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 12 novembre 2020), in considerazione del fatto che l'art. 11 R.d.G. violato dal predetto incolpato, prevede come sanzione massima, addirittura, la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base applicabile al caso di specie, pari ad anni uno e mesi sei di ritiro della tessera, diminuita di un terzo (*ex art. 42.1 R.d.G.*), a seguito della valutazione della incensuratezza del GIOVANNANGELO stesso e della ammissione della propria responsabilità per le condotte oggetto di contestazione, seppure dedotte solo a seguito della attività difensiva svolta dal co-incolpato D. G..

Quest'ultimo, come detto, non essendo responsabile delle condotte di cui al capo di incolpazione, va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 11, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

GIOVANNANGELO Marco, nato a Marino (RM) il 28.6.1986, tesserato F.M.I. 2019 con il M.C. "DSC RACING", con tessera n. 19028994; Team Manager del "*J. Angel Racing Team*";

RESPONSABILE dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno), con fine pena il 12 novembre 2020;

nel contempo,

ASSOLVE


G. D. nato ad Ancona il 4.12.2001, tesserato e licenziato F.M.I. 2019 con il M.C. "NUOVO MOTO CLUB RENZO PASOLINI", con tessera n. 19004567 e licenza n. R03224 Velocità;

per non aver commesso il fatto.

Depositata il 12 novembre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Federica Ferro
- Greco Barbara, esercente la responsabilità genitoriale sul D. G., elettivamente domiciliata presso l'avv. Federica Ferro;
- Giovannangelo Marco;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;

- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Tesseramento;
- Moto club di appartenenza;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.